



LA DIGITALIZZAZIONE DEGLI ATTI INTRODUTTIVI NEL PRC ORDINARIO: COMPARAZIONE SIMULTANEA TRA PROCESSO TELEMATICO E ORDINAMENTO CANONICO

La digitalizzazione del processo civile ha trasformato la gestione degli atti processuali, rendendo la costituzione delle parti grazie al Processo Civile Telematico (PCT). In contrasto, l'ordinamento canonico, una modalità tradizionale, basata sulla trasmissione cartacea degli atti. Questo studio analizza i sistemi, valutando i benefici e le criticità della digitalizzazione e le possibili prospettive di riforma del processo canonico. Il confronto evidenzia come l'adozione di strumenti digitali, se regolamentata, può migliorare l'accesso alla giustizia senza compromettere i principi fondanti dell'ordinamento.

di **Giovanni Margherita**

IUS/11 - DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO

Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile

Alessio Giaquinto



Abstract ENG

The digitization of civil proceedings has transformed the management of procedural acts faster and more efficient through the Electronic Civil Trial (PCT). In contrast, the canonic traditional approach, relying on the paper transmission of documents. This study examines two systems, assessing the benefits and challenges of digitization and the potential for t canonical proceedings. The comparison highlights how the adoption of digital tools, enhance access to justice without compromising the fundamental principles of the ecclesiast

Sommario: 1. Premessa; 2. La costituzione delle parti in giudizio; 2.1 La parte attri costituzione dell'attore nel PCT in forma tradizionale o telematica; 2.1.2 Il libello introdotto nel processo; 2.2.1 La costituzione del convenuto nel PCT; 2.2.2 L'atto di citazione e nell'ordinamento canonico; 2.3 I rischi e i benefici derivanti dalla costituzione delle parti telematica; 3. La mancata o tardiva costituzione delle parti; 3.1 L'art. 171 c.p.c. e i successi; 3.1.1 La mancata costituzione di tutte le parti; 3.1.2 Tardiva costituzione di tutte le parti; della mancata o tardiva costituzione delle parti ex cann. 1592-1595; 3.2.1 L'assenza dell'attore; 3.2.3 Costituzione tardiva delle parti; 3.3 Dal PCT al processo canonico: pro e contro. Conclusione.

1. Premessa

La digitalizzazione ha rivoluzionato il panorama giuridico contemporaneo, ridefinendo l'innovazione nei procedimenti processuali. Il processo civile telematico (PCT), introdotto nel 2009 per rispondere alle esigenze di efficienza, velocità e sicurezza, rappresenta un esempio di informatizzazione che ha trasformato l'iter processuale. In questo contesto, la digitalizzazione costituisce un passaggio cruciale, in quanto incide direttamente sull'accesso alla giustizia, sia in giudizio e sulla stessa dinamica del contraddittorio.

Parallelamente, l'ordinamento canonico conserva una struttura processuale radicata in un modello altamente informatizzato e uno che conserva un'impostazione più tradizionale so comparatistica: quali sono i vantaggi e le criticità della digitalizzazione nel diritto un'integrazione della tecnologia anche nel sistema canonico, senza comprometterne i principi

L'obiettivo di questa analisi è quello di esaminare, attraverso un approccio comparativo, delle parti nel processo civile telematico e nel processo canonico, evidenziando similitudini e prospettive evolutive. Saranno presi in esame i profili normativi, i benefici e i rischi derivanti, nonché l'impatto che le nuove tecnologie possono avere sull'efficacia, sulla trasparenza

processo giudiziario. L'intento è quello di offrire una riflessione approfondita su come il processo possa essere armonizzato con le esigenze di tutela dei diritti e con le peculiarità di ciascun ordinamento.

2. La costituzione delle parti in giudizio

2.1 La parte attrice nel processo

La parte ricorrente o parte attrice è il soggetto che avvia il processo al fine di far valere i propri diritti. Negli ordinamenti di riferimento, civile e canonico, si avrà modo di comprendere se si trovi una definizione del soggetto che ricorre in favore del riconoscimento del suo diritto processuali sul suo naturale avvio grazie alla sua costituzione e alla citazione di parte. In questa sede si intende definire la parte attrice come qualsiasi soggetto che, tra i litiganti, chiede per primo l'adempimento di una questione inerente la causa presentando il necessario atto di costituzione^[2].

Nel processo civile di cognizione e, in questa specifica sede, nel processo civile telematico si evidenziano grandi differenze in quanto, come si avrà modo di leggere nel proseguo della trattazione, la costituzione della parte attrice viene effettuata per via "tradizionale" cartacea e non anche per via telematica. Si esporrà le modalità di costituzione e in che modo essa possa avvenire seguita dal processo informatico/cartaceo.

2.1.1 La costituzione dell'attore nel PCT in forma tradizionale o telematica

Nonostante l'avvento del processo civile telematico abbia introdotto innovazioni normative nel processo, soprattutto per ciò che riguarda l'informatizzazione dei documenti, andandosi a esaminare il giudizio dell'attore ci si sofferma sul dettato normativo dell'art. 165 c.p.c. in cui viene disposto:

L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, [...], deve costituire un procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la propria procura e i documenti offerti in giudizio. Se l'attore costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha il proprio domicilio.

La prospettiva del codice processuale civile resta quella della costituzione, per così dire, in cancelleria, effettuato il deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo e del fascicolo di parte. L'attore offre in comunicazione^[3]. Tale normativa andrà analizzata, per uno sguardo critico, alle disposizioni extra codicem che dopo l'avvento del PCT sono emerse e che effettivamente hanno benefici in capo alla parte attrice rispetto alle modalità di costituzione, cartacea e/o telematica nel processo ordinario.^[4]

Come si è già avuto modo di esporre in precedenza, l'art. 16 bis, co. 1 del d.l. n. 179/ perentori l'obbligatorietà del deposito telematico per gli atti endoprocessuali^[5], mentre per ; per la stessa costituzione della parte attrice all'interno del rito ordinario, lo stesso articol ammesso» il deposito telematico. In conseguenza a quanto detto ne risulta che il deposit l'atto di citazione è avvenuto in forma nativa analogica, sia se questo è stato notificato a me avvenuta in via cartacea.

A primo acchito le previsioni dei commi 1 e 1 bis del citato art. 16 bis parrebbero rich deposito telematico per i soli atti delle parti precedentemente costituite, lasciando alla s telematica tutti gli altri atti (tra cui la costituzione delle parti), in alternativa al deposit normativo risulta invero più articolato in quanto l'art. 9 ai commi 1 bis e 1 ter della l. n. 5: prova della notificazione compiuta dall'avvocato a mezzo PEC, «senza distinguere il fo dell'atto né la sua tipologia e risultando perciò riferibile anche agli atti introduttivi»^[7].

1 bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto noti 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica ce della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai docume tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

1 ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia pos telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.

Da tale assunto, precisamente dal comma 1 ter, si deduce che l'avvocato non abbia la fac cartacea di quanto notificato a mezzo PEC e dei relativi documenti, ai fini del successivo che tale facoltà sia ad esso riservata quando sia impossibile procedere per via telematica. « detto, conseguenza di ciò, quando la citazione sia stata notificata a norma dell'art. 3 bis del degli allegati attestanti la notificazione e la stessa citazione debbono essere effettuati per v risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, conce trasmissione e la ricezione dei documenti informatici»^[8]; con il risultato che per l'attore, cos resta l'onere «di fornire prova della notificazione e di depositare l'atto notificato nelle forme

In seguito all'analisi della normativa che regola la costituzione della parte attrice, risulta in effetti causati dalla mancanza del deposito telematico dei documenti informatici e dei su l'attore non abbia effettuato, come si è già specificato, il deposito telematico dei documenti notificazione entro i dieci giorni successivi, né vi abbia provveduto fino al giorno dell'u ritenere il contraddittorio correttamente instaurato^[10]. Nonostante il giudice sia investito c normato all'art. 182, co. 1 c.p.c., in questo caso dovrà ordinare alla parte attrice di depositar documentazione che attesti la prova della notificazione avvenuta a mezzo PEC; nel caso i non sia possibile, sia perché la parte non abbia provveduto a ciò, sia per ragioni non ad potrebbe ordinare la rinnovazione della stessa notificazione andando così a salvaguardare l'e

Dopo aver esposto alcune considerazioni circa l'instaurazione del processo ordinario, sintetizzare le diverse modalità di costituzione dell'attore secondo lo schema delineato da porterebbero, de iure condendo, all'interno del sistema processuale canonico inputs su rinnovamento all'interno delle dinamiche di costituzione che, come in seguito si avrà momento statico e confinato alla sola consegna in cancelleria del libello introduttivo.

1) Nel caso in cui la domanda venga posta con un atto di citazione nativo analogico (red successivamente sottoposto a notificazione telematica) notificato nelle forme tradizionali i perfezionare la propria costituzione o per via cartacea o altrimenti telematica, così come sug bis del d.l. n. 179/2012, depositando il fascicolo di parte, la procura e alia documenta; 2) venga posta con atto nativo digitale (ossia come documento informatico seguito da notifica nativo analogico notificato a mezzo PEC al difensore, stando all'art. 3 bis della l. n. 4 modalità scelta, dovrà comunque fornire telematicamente prova della notificazione secondo 1 bis e 1 ter dell'art. 9 della l. n. 53/1994; 3) nel caso in cui la domanda venga posta c digitale o nativo analogico (di cui si è estratta copia conforme) notificato all'ufficiale perfezionare la propria costituzione o in forma cartacea o telematica; infine 4) nel caso in c citazione "tradizionale", l'attore potrà depositare in cancelleria la nota di iscrizione a r contenente l'originale cartaceo della citazione notificata, oppure depositare la documen previa estrazione di copia informatica dell'originale atto introduttivo.^[11]

Si evince come in tutte le modalità summenzionate l'attore è investito di piena libertà costituirsi; nonostante ciò, resta ferma la possibilità di notificare l'atto per via telematica av di estrarne copia informatica così da poterlo inserire nell'apposito fascicolo informatico.

2.1.2 Il libello introduttivo

Prima di procedere all'analisi normativa e degli elementi che configurano il libello, a canonico, risulta indispensabile chiarire il concetto di atto processuale in quanto difficil codicistico.

L'atto in questione consiste in una manifestazione di volontà, libera e responsabile, ed è in porlo in relazione al libello quale primo atto processuale. Si ricordi che l'intero processo c interesse giuridico, motivo per cui si chiede la difesa processuale di un diritto, «mancand instaurato alcun processo»^[12].

È fondamentale che il soggetto interessato manifesti la sua volontà nel difendere i diritti mediante il quale tale soggetto chiede all'organo giudiziale di intervenire è per l'appunto il l

La definizione di libello è rinvenibile, in dottrina, dalle parole del giurista Chiovenda, il quale è l'atto mediante il quale l'attore, affermando l'esistenza di una volontà concreta della legge chiede che tale volontà legale sia attuata di fronte al convenuto, invocando a questo fine il giudice giudiziale.^[14]

Il libello, presentato dal soggetto che chiede l'intervento a difesa dei propri diritti lesi, oltre alla volontà ad agire processualmente, abbisogna di altri elementi essenziali, rinvenibili dal combinato dei cann. 1502[15] e 1504[16], divengono presupposto imprescindibile circa la valutazione dei medesimi da parte dell'organo giudice e postulatorio.

1. Elemento soggettivo. In tale elemento è racchiuso il cosiddetto rapporto processuale, tanto caro alla dottrina processual canonistica, che necessariamente nascerà. Saranno: a) la parte attrice: quis petit, il soggetto che chiede tramite il processo l'attuazione della legge a difesa dei propri diritti. Tale soggetto può configurarsi come dovrà essere precisato con nome, cognome, indirizzo e nel caso in cui si figuri come persona giuridica anche il titolo di rappresentanza ex can. 1480. In questa sede il processo sarà richiesta la capacità processuale, cioè quell'insieme di qualità proprie della persona che permettono di determinare se ha o meno la «posizione giuridica» caso della parte attrice, la capacità attiva comprenderà la capacità giuridica cioè l'essere titolari di diritti, la capacità d'agire cioè di rivolgersi al giudice per la tutela personale atti processuali; in mancanza di ciò si dovrà agire in giudizio mediante un'altra persona, tutori o curatori. b) la parte convenuta: a quo petitur, tramite il processo. Essendo il soggetto passivo, anche in questo caso, si richiedono delle qualità del soggetto affinché possa prendere parte alla causa.

La capacità passiva del convenuto si distingue in assoluta, per cui è tenuto a rispondere alla citazione del giudice e presenziare così al processo; e relativa, che riguarda l'opporre alle pretese dell'attore. Questo elemento soggettivo passivo non potrà mai mancare in quanto il processo stesso si svolge in contraddittorio[19]; infine, c) il giudice dello stesso libello. Nell'atto processuale sarà cura dell'attore nell'indicare e specificare se si tratta di un giudice unico o il tribunale al quale è indirizzato il libello.

2. Elemento oggettivo. L'elemento oggettivo all'interno del libello introduttivo viene a configurarsi come la petizione concreta, il cosiddetto petitum. Tale elemento è la controversia e in ciò il provvedimento che viene richiesto all'organo giudiziale[20]. Il petitum potrà essere molteplice ma, in questo caso, le richieste dovranno essere loro contraddittorie.

3. Elemento giuridico. All'interno del libello sarà necessario un ultimo elemento, quello giuridico, con il preciso compito di esprimere il fondamento della pretesa. Gli attribuiscono i diritti con cui l'attore formula la sua richiesta. Tale titolo giuridico sarà costituito da due fattori: di diritto, in cui risulta necessaria l'esistenza di una causa cui generatim saltem sarà necessario accludere i fatti concreti che faranno da supporto alla domanda attorea. Da tale richiesta e dalle circostanze di fatto emergerà il diritto), cioè la percezione di probabilità che quella causa, di cui si ha interesse, sia fondata[21].

4. Elemento postulatorio. L'ultimo elemento richiesto nella redazione del libello è costituito dalla invocazione di intervento del giudice[22] in cui si configura come il

A seguito della disamina degli elementi che soggiacciono nella redazione puntuale del libello, è necessario esaminare più in concreto la normativa codiciale che fa riferimento alla sua forma, e al modus procedendi per la sua ammissione o reiezione.

Andando ad esaminare in concreto l'autore del libello, primo criterio tra i suddetti citati, il can. 1501 non lascia dubbi sul fatto che la causa, oltre alla necessità di essere presentata da chi ne ha interesse o dallo stesso promotore di giustizia. È interessante notare che il canone in questione precisa il divieto rivolto al giudice con l'espressione [23]; il giudice non potrà mai conoscere una causa se non interpellato, attraverso il cosiddetto elemento postulatorio, ed in questo si rinviene quello che è considerato iudex sine actore, con ciò il potere dell'organo giudiziale è sempre subordinato al potere di chi intenta l'azione; al contrario, una sentenza compiuta senza la domanda. Tale principio dispositivo è esteso sino alla sentenza in quanto, secondo il disposto dei cann. 1611-1612[24], la stessa dovrà essere conforme all'oggetto del libello, giudicare fuori dai termini previsti nel libello.

Il secondo criterio da prendere in esame per valutare la legittimità del libello nella sua redazione è determinato dal suo contenuto e dalla sua forma. Un elemento importante del libello, dal punto di vista qualitativo, è rappresentato dalla sua brevità (scrivendo solo ciò che è necessario così da rendere il racconto fluido e omogeneo), dall'ordine di redazione) e dalla sua chiarezza (affinché risultino chiari gli elementi richiesti). Il libello è presentato, in forma scritta, alla cancelleria del tribunale, indirizzato al tribunale.[25] All'interno della parte anagrafica, bisognerà indicare le generalità processuali, ovvero il nome, cognome dell'attore e del convenuto e in ultima analisi il

La scelta del tribunale non è del tutto arbitraria per la parte attrice ma segnata da specifici titoli di competenza che debbono essere rispettati per evitare nullità sana alla redazione del libello, il can. 1503 §3 dichiara che «Il giudice può ammettere la domanda orale, ogniqualvolta o l'attore sia impedito nel presentare il libello o l'importanza»; in entrambi i casi il libello dovrà risultare per iscritto, a differenza di quanto presentato ed esposto in materia di PCT, con verbale formulato dal sottoscritto in modo da renderlo efficace.

Prima di procedere all'analisi dei contenuti presenti nel libello introduttivo è bene porre in luce alcuni limiti dell'ordinamento canonico riguardo alla parte anagrafica citazione secondo il processo civile poco sopra esposto, risulta essere ancorato al principio della sola et unica modalità "disinformatizzata". Indice di ciò è dato dagli stessi domicili. Si è avuto modo di analizzare, riguardo al PCT, l'istituto del "domicilio digitale" in cui viene disposto che le notificazioni così come le comunicazioni PEC risultante dall'Indice Nazionale; in questo modo grazie al domicilio digitale, anche per ciò che riguardano gli atti canonici, le comunicazioni potrebbe quanto l'uso della PEC garantisce al soggetto l'invio del documento nella casella di posta del destinatario indipendentemente dalla sua lettura.

Riprendendo le fila del discorso circa il contenuto del libello introduttivo esso dovrà contenere, oltre agli elementi indispensabili per natura la cui mancanza è necessaria per la sua ammissione con cui è possibile ovviare alla loro mancanza grazie all'emendamento, la *facti species* cioè l'esposizione dei fatti che hanno dato origine alla parte narrativa del libello. A questa bisognerà collegare un elemento fondamentale che, in mancanza di esso, potrebbe portare al rigetto del libello stesso: il *fumus bonae fidei* che è sostenuta da elementi in iure e in facto. In ultima istanza, secondo il can. 1504 n. 3, il libello dovrà essere sottoscritto «dall'attore o dal suo procuratore, oppure dall'attore o il procuratore abitato o dissero di risiedere per ricevere gli atti»; queste sono definite clausole protocollarie.

In relazione all'esame del libello, bisognerà distinguere, rispetto alla sua eventuale ammissione o reiezione, tre questioni fondamentali quali: i presupposti processuali contro la reiezione dello stesso libello.

Quando il libello viene consegnato in cancelleria, la prima questione da affrontare è l'affidamento della causa al giudice monocratico o collegiale. Dopo aver accertato la competenza per giudicare quella specifica causa e la capacità legittima di stare in giudizio dell'attore. Ulteriore questione da trattare è il termine e la procedura per il rigetto del libello; la mancanza di motivi può condurre alla nullità del decreto stesso.[28] Ultima questione riguarda i rimedi contro la reiezione del libello da presentare entro 10 giorni a disposizione due rimedi giuridici: l'emendamento con la correzione di alcuni elementi del libello e ripresentazione dello stesso[29]; il ricorso che sarà deciso ex parte del giudice «ha l'obbligo di ammettere o respingere il libello»[31] e in caso di rifiuto incombe l'obbligo di motivarlo; in caso contrario ciò comporta la nullità del decreto di ammissione o di rigetto del libello. In ultima istanza, secondo il can. 1506 nella quale si presenta la possibilità che il giudice, entro un mese dalla presentazione del libello, non emetta decreto di ammissione o di rigetto del libello, il giudice adempie al suo compito e se nonostante ciò il giudice faccia silenzio, dopo ulteriori dieci giorni dalla data dell'istanza, il libello si considera ammesso.

2.2 La parte convenuta nel processo

In seguito all'analisi delle modalità e della normativa che soggiace riguardo alla costituzione dell'attore nell'ordinamento canonico e nell'ordinamento civile con la necessaria disamina del secondo protagonista in ambito processuale: il convenuto.

Nell'ordinamento civile il convenuto è colui contro il quale l'attore fa valere la domanda giudiziale e che viene chiamato a esercitare il suo diritto di difesa davanti al giudice; seguito alla conoscenza delle pretese attoree, l'atto contrapposto alla domanda introduttiva dello stesso attore. Allo stesso modo la dottrina canonistica indica il soggetto che chiede l'intervento dell'organo giudiziale per applicare la legge a supporto del suo diritto di difesa.[32]

Se nulla cambia dal punto di vista normativo e dottrinale circa la definizione della parte convenuta nel processo civile e canonico, si noteranno e analizzeranno i difetti e le carenze possibili grazie all'intervento della normativa sul processo civile telematico. Anche in questo caso, come già specificato riguardo alla parte attrice, si prenderanno in considerazione le fonti normative ma che grazie a disposizioni extra codicem sono risultati efficaci per il consueto binomio cartaceo/telematico che fa da sfondo all'intero lavoro di digitalizzazione.

2.2.1 La costituzione del convenuto nel PCT

Il primo momento nella celebrazione del processo ordinario di cognizione all'interno dell'iter procedimentale è l'atto di citazione[33], atto mediante il quale «la domanda di citazione»[34]. L'atto di citazione[35] è lo strumento di cui la parte dispone per agire in giudizio e con la quale chiede al giudice di pronunciarsi sulle proprie ragioni.

possa difendersi nel rispetto del principio del contraddittorio[36].

Tale strumento si rivolge a due distinti soggetti, il convenuto e il giudice, con il quale si instaura un rapporto processuale[37] diverso e con due scopi nettamente formalizzerà la proposta della parte attrice che andrà a definire l'oggetto del processo descritto nell'atto, la cosiddetta editio actionis[38]; mentre riguardo al con l'oggetto della controversia, la cosiddetta vacatio in ius[39], consentendo, in questo modo, che il rapporto processuale continui secondo il principio del contraddittorio

La parte deve rendere nota e palese la propria legittimazione con l'atto di citazione e, specularmente, con l'atto di costituzione i quali, cristallizzando la posizione per la controparte deve fare affidamento e in relazione alla quale calibra le proprie difese; sicché, ove sorga ragione per interpretare una pluralità di ruoli, è in detti atti spendere, non potendosi integrare tali indicazioni attraverso il ricorso ad elementi estrinseci, quali la nota d'iscrizione a ruolo o la procura.[40]

Secondo quanto disposto all'art. 166 c.p.c. la costituzione del convenuto, per mezzo del procuratore o personalmente, deve avvenire «almeno entro settanta giorni stabilito dal d. lgs. n. 149/2022; mentre la parte che non si costituisce entro il termine fissato dall'articolo appena menzionato viene dichiarata contumace con o normato dall'art. 16 bis del d.l. n. 79/2012 ai commi 1 e 1 bis, anche per il convenuto vale la regola per cui la propria costituzione potrà avvenire secondo quanto la tr il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione», o anch

In quest'ultima ipotesi, in cui decida di costituirsi telematicamente, il convenuto dovrà inserire all'interno della busta telematica: 1) la comparsa di risposta na analogica; 2) i documenti offerti in comunicazione; 3) la procura alle liti. In seguito alla creazione della busta telematica, la parte convenuta apporrà la propria firma e sul file DatiAtto.xml e in ultima istanza invia la stessa busta a mezzo PEC al tribunale presso cui si è costituito[41].

Tali formalità debbono essere osservate anche nel caso in cui vi sia un terzo ad intervenire volontariamente all'interno della causa. Alla risposta del convenuto, dep l'udienza, sono collegati i presunti impedimenti e decadenze secondo quanto normato agli artt. 38[42] (incompetenza per materia) e 167 c.p.c.[43] (eventuali domar merito) e, riguardo alla volontà di chiamare un terzo in causa, all'art. 269 c.p.c.[44].

L'appena citato art. 269 c.p.c. prevede per il convenuto che intende chiamare terzi in causa la loro menzione all'interno della stessa comparsa di risposta; gli ele trattazione riguarderanno: la forma del decreto; le modalità della sua comunicazione; ed infine la modalità di citazione del terzo.

1) La forma del decreto. Riguardo all'emissione di provvedimenti, il giudice non è obbligato ad adottare la forma digitale né di trasmettere telematicamente il fascio verbale di causa in formato digitale o su supporto cartaceo. Nel caso in cui si optasse per l'ultima ipotesi citata, l'art. 15, co. 4 del d.m. n. 44/2011[45] prevede informatica dello stesso provvedimento del giudice e di inserirlo successivamente nell'apposito fascicolo informatico dopo averlo autografato con firma digitale, redazione in formato digitale, si vedrà come esso avrà a disposizione una consolle in cui poter accedere telematicamente a tutti i dati del processo.

2) Le modalità della sua comunicazione. Le successive comunicazioni del decreto alle parti in giudizio dovranno avvenire per via telematica in quanto la normativa, e

Nei procedimenti civili [...] le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elet comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.

A tale regola fanno eccezione le comunicazioni in cui non sia possibile procedere telematicamente per cause non imputabili al destinatario e quelle in cui la part indirizzo PEC; in questi casi la cancelleria provvederà ad inviare le comunicazioni secondo le consuete modalità tradizionali.[46] È interessante notare come all'intel nel PCT, si faccia menzione della eventuale possibilità per la via cartacea per ciò che riguarda la comunicazione. In questo è possibile ravvisare un grande benefici vengono garantite le modalità in egual misura, preferendo la via telematica ma non accantonando la via cartacea. Se si dovesse ragionare con le peculiarità proprie di possibile soluzione anche in ambito canonistico e cioè quella di non demonizzare "a priori" la via telematica preferendo la modalità cartacea ma al contrario favoreno possano convivere o meglio risultare funzionali per il buon andamento delle fasi processuali.

3) La modalità di citazione del terzo.[47] La citazione del terzo viene effettuata dal convenuto nella udienza fissata dal giudice. L'atto di citazione potrà essere secondo le modalità tradizionali; redatto come atto nativo digitale ed essere notificato telematicamente; effettuato su supporto cartaceo e notificato telematicamente e ad altri in modalità cartacea. Una volta che il terzo abbia ricevuto la notificazione, se intende costituirsi, dovrà curare la sua chiamata nei termini previsti dagli artt chiamato ad intervenire.

Riguardo all'osservanza dei termini di decadenza, in ultimo, è bene precisare quando il deposito telematico da parte del convenuto possa dirsi perfezionato[48]. Rip n. 179/2012, gli atti trasmessi in via telematica si intendono depositati nel momento in cui viene generata la RdAC (ricevuta di avvenuta consegna) da parte del gestore.

Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui al di procedura civile[49]. [...] Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.

Le cancellerie provvederanno all'accettazione degli atti entro la giornata del deposito secondo l'ordine cronologico delle buste. Per gli atti pervenuti dopo le ore 12, la giornata se non si riscontrano incombenze d'ufficio; inoltre, se ne assicura comunque l'accettazione per il giorno successivo all'invio[50].

Per concludere, ai fini probatori, così come già enunciato nel capitolo precedente, è consigliato per l'avvocato conservare, a titolo di garanzia, le copie di tutte le certificazioni, riguardanti lo stesso deposito effettuato.

2.2.2 L'atto di citazione e la risposta del convenuto nell'ordinamento canonico

Analizzato l'atto di citazione nel processo civile e i limiti delle modalità esposte all'interno dell'ordinamento canonico si prosegue la trattazione con l'analisi dell'atto di citazione nel processo canonico.

Se il libello è atto mediante il quale l'attore si rivolge all'organo giudiziale, ed è propriamente atto attoreo, la citazione è quell'atto processuale che vede come pre «stabilirsi al completo del rapporto processuale mediante la chiamata del convenuto»[51] e il suo diritto a contraddire le pretese dell'attore; per cui la citazione in dot

l'atto giudiziale mediante il quale il convenuto, a richiesta dell'attore e per autorità del giudice stesso, viene chiamato per la prima volta in giudizio, affinché, dopo il suo intervento, si proceda nel processo.[52]

Questo atto, che vede il giudice quale soggetto attivo, deve essere inteso come atto di giurisdizione. Ciò significa che a tale potestà sorge una situazione passiva cui è sottoposto il convenuto. Il motivo della citazione, circoscritta nell'ambito di competenza del giudice, consiste nell'emanazione del decreto di citazione e nell'esecuzione del decreto stesso mediante il quale il convenuto è chiamato a comparire in giudizio. La citazione è principalmente la chiamata della parte convenuta ad intervenire nel processo garantendo così il suo diritto di difesa di fronte alle pretese dell'attore.

Secondo il can. 1507 §1, la citazione viene fatta al momento dell'ammissione del libello; l'atto dovrà avvenire entro il termine di un mese dalla presentazione del libello o collegio giudicante abbia già esaminato la propria competenza e valutato il libello per la sua eventuale ammissione. Le ipotesi previste dalla normativa vigente riguardano: 1) ordinare alla parte convenuta di presentare per iscritto le proprie osservazioni sul petitum:[53] 2) ordinare alla parte convenuta di comparire dinanzi al giudice; 3) l'eventualità di ammissione ipso iure del libello.

A differenza degli elementi sostanziali e funzionali presenti nel libello, la citazione, quale decreto, dovrà contenere la editio actionis cioè comprendere il petitum e il contenuto della citazione dovrà schematicamente far conoscere e presentare al destinatario dello stesso la richiesta dell'attore; perciò, tale atto non potrà prescindere dall'ulteriore momento essenziale dell'atto di citazione è la notificazione del decreto del giudice al soggetto interessato dello stesso. Si tratterà dell'esecuzione del decreto. La prima modalità di esecuzione è la tradizionale consegna a mano tramite l'ufficiale del tribunale, il cursore; una diversa modalità interviene nel caso in cui non sia possibile per tale ragione, tramite editto da affiggere nella bacheca del tribunale stesso.[55] Avvenuta la legittima notifica della citazione si ha l'inizio dell'istanza giudiziale come

Tali modalità, facente parte di una dottrina ben ancorata alla tradizione, esulano dalle possibilità fin qui esposte a proposito della telematicità degli atti per cui non sono da considerarsi che possano essere associate a quelle già menzionate nel PCT. Certamente, così come accade nello stesso processo telematico, resta in vigore la tradizionale modalità di comunicazione dell'atto di citazione tramite l'invio di posta elettronica certificata al destinatario che abbia eventualmente eletto il titolare di PEC.

Inoltre, si dovrà considerare che l'avvenuta elezione di domicilio presso un terzo può determinare la validità della «trasmissione a mezzo PEC effettuata tanto al convenuto quanto all'ultimo»[56].

In ultima istanza è bene ribadire e sottolineare come, all'interno dell'ordinamento canonico, la dottrina processuale e da sfondo la normativa stessa tendono ad appoggiare l'atto, che sia di costituzione o di risposta alla stessa, risulti essere più congeniale senza favorire, in nessun caso, un'equilibrata apertura verso le ormai ovvie non soltanto celerità all'interno di una burocrazia ormai lenta e antiquata, ma anche affidabilità e indice di sicurezza.

Alla luce di quanto esposto, è opportuno proporre una sistematizzazione dei principali costi e benefici connessi alla costituzione delle parti per via analogica e telegrafiche diverse modalità sull'accesso alla giustizia e sullo svolgimento del contraddittorio.

Un'analisi approfondita dei profili comparati della costituzione delle parti in forma analogica e telematica impone una valutazione dei rispettivi costi e benefici organizzativo e sistemico.

Sul versante dei benefici legati alla costituzione telematica, occorre anzitutto richiamare l'incremento di efficienza e tempestività che essa comporta. Il deposito digitale fascicoli processuali, riduce i tempi di trattazione e limita la necessità di accesso fisico agli uffici giudiziari. Questo aspetto si traduce in un vantaggio tangibile in abbattimento dei costi operativi (ad esempio: stampa, materiali, logistica, tempi di attesa). Il sistema del Processo Civile Telematico, in tal senso, ha mostrato una serie di vantaggi introduttivi, come rilevato anche da recenti analisi ministeriali.

Non meno rilevante è il tema della tracciabilità: l'infrastruttura telematica consente un controllo preciso sull'avvenuto deposito, attraverso ricevute di avvenuta consegna a livello elevato di sicurezza e certezza giuridica, elemento fondamentale per la corretta instaurazione del contraddittorio.

Tuttavia, non si può trascurare che l'accesso alla giustizia nella sua dimensione effettiva, così come normato nell'art. 24 della Costituzione e all'art. 6 CEDU, pur criticità proprie della digitalizzazione. In particolare, la disomogenea alfabetizzazione digitale, nonché la complessità tecnica di alcuni adempimenti (firma digitale, errori di sistema), pongono un serio rischio di esclusione per gli operatori meno dotati o per le parti non assistite da difensore.

In tale prospettiva, la forma analogica della costituzione, pur più onerosa in termini di tempo e risorse, conserva una maggiore accessibilità pratica e una semplice alfabetizzazione informatica. Inoltre, essa garantisce, in modo più immediato, il controllo diretto da parte dell'ufficio ricevente, riducendo il rischio di errori tecnici.

Un ulteriore profilo critico, ben noto alla prassi, è legato al difetto di uniformità normativa. Il quadro giuridico vigente non disciplina in modo sistematico e introduttivo, lasciando spazio a divergenze interpretative e applicative tra uffici giudiziari. Ciò può tradursi in una incertezza procedurale per le parti e in un aggravio di prima udienza, irregolarità o omissioni connesse alla costituzione.

In conclusione, è possibile schematizzare il bilancio costi/benefici nei seguenti termini:

Costituzione telematica: Benefici: efficienza temporale ed economica; tracciabilità degli atti; sostenibilità ambientale. Costi: barriere tecnologiche e cognitive; correttezza; incertezza normativa residua. **Costituzione analogica:** Benefici: accessibilità universale; familiarità per tutti gli operatori; minore esposizione a criticità e organizzative; minor sostenibilità. Tali considerazioni, sebbene radicate nel contesto del processo civile, offrono spunti utili anche per una riflessione evolutiva sull'introduzione regolamentata di strumenti digitali nel processo canonico, con garanzie adeguate di accesso e supporto, potrebbe contribuire a superare l'attuale rigidità trasparenza e tutela effettiva dei diritti delle parti.

3. La mancata o tardiva costituzione delle parti

3.1 L'art. 171 c.p.c. e i successivi regolamenti in materia

Nei paragrafi precedenti si è cercato di delineare il *modus procedendi et operandi* riguardo alla naturale costituzione delle parti e alla loro conseguente comparsa, negli artt. 165 e 166 c.p.c. rispettivamente per la parte attrice e la parte convenuta. Inoltre, si è tentato di configurare le diverse modalità di applicazione del telematico/cartaceo mettendo in evidenza le peculiarità di ciascuno.

Il codice di procedura civile, ovvero l'art. 171, prende altresì in esame e disciplina le diverse ipotesi di mancata costituzione delle parti nei termini stabiliti dallo stesso art. 171 c.p.c. in relazione alla tempestività di una parte e tardiva dell'altra aprendo in questo modo scenari interpretativi differenti.[62]

3.1.1 La mancata costituzione di tutte le parti

Andando ad analizzare l'ipotesi in cui vi sia mancata costituzione di tutte le parti, nei termini stabiliti, entro la prima udienza, l'art. 171 c.p.c.[63], al primo comma come normato all'art. 307, primo e secondo comma, secondo cui

Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti si sia costituita entro il termine stabilito dall'articolo 166, ovvero, se, dopo la costituzione delle stesse parti, la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto dell'articolo 181 e dell'articolo 290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell'articolo 166, o dalla data del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo,

una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti si sia costituita, ovvero se nei casi previsti dalla legge il giudice ordinario non provvede a riassumere il processo.

L'articolo summenzionato stabilisce la possibilità di riassunzione della causa entro il termine perentorio di tre mesi che decorrono dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti, in caso di inottemperanza, causerà l'estinzione e la conseguente cancellazione della causa dal ruolo.

L'atto di riassunzione andrà notificato alle stesse parti nelle modalità già precisate nelle pagine precedenti, ossia nelle forme "tradizionali" o per via telematica.

Riguardo al successivo deposito verranno le stesse disposizioni già pronunciate in sede di costituzione dell'attore per cui la prova della notificazione potrà essere fornita in qualsiasi modo possibile produrla per via telematica.

Altra disposizione rinvenibile nel secondo comma del già citato art. 171 c.p.c. riguarda l'ipotesi in cui una delle parti si sia costituita tempestivamente, secondo quanto disposto dall'art. 167 c.p.c. in cui si stabilisce che se una delle parti si sia costituita tardivamente, ovvero fino alla prima udienza. Tale ipotesi non andrebbe ad inficiare il procedimento in quanto il legislatore, ponendo il termine ultimo fissato fino al giorno dell'udienza cosicché il processo possa proseguire normalmente fino alla decisione di merito. La disposizione si applica oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza, egli in ogni caso incappa nelle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.[64], come pure nella decadenza dalla quale è esclusa l'incompetenza secondo quanto disposto dall'art. 38 c.p.c.[66]; nel caso in cui la parte, attore o convenuto, non si costituisce neanche nel termine fissato dall'art. 167 c.p.c. si applica l'art. 167 c.p.c. in cui si stabilisce che se una delle parti si sia costituita tardivamente, ovvero fino alla prima udienza, il processo non si estingue e il giudice ordinario provvede a riassumere il processo, a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti si sia costituita, ovvero se nei casi previsti dalla legge il giudice ordinario non provvede a riassumere il processo.

La normativa appena menzionata rispetto alla costituzione della parte nel termine previsto di venti giorni prima dell'udienza a pena di decadenza, nonostante la cosiddetta riforma "Cartabia" in cui, all'art. 171, si esplicita che «se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte non si costituisce entro il termine, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167».

Dopo quanto precisato risulta interessante specificare e così approfondire le modalità riguardanti le forme di costituzione, che siano tempestive o tardive: per la costituzione tradizionale, con il deposito del fascicolo di parte in cancelleria, sia per via telematica; per ciò che riguarda la parte attrice si dovrà seguire quanto normato all'art. 9 c.p.c. in cui «se l'atto di citazione è stato notificato a mezzo PEC dal difensore ai sensi dell'art. 3 bis della medesima legge»[68]. Nei riguardi della cosiddetta costituzione tradizionale, in quanto il giorno fissato per l'udienza essa può essere effettuata dinanzi al giudice con la consegna materiale del fascicolo di parte, contenente l'atto di citazione, la risposta, se diversamente si tratterà della parte convenuta, oltre agli altri documenti che vengono offerti in comunicazione. Risulta problematica, al contrario, la costituzione tradizionale, l'udienza soprattutto per ciò che riguarda il perfezionamento, così come annunciato anzitempo, del deposito telematico che, ricordiamo, non avviene automaticamente con la costituzione di parte del gestore PEC del Ministero della giustizia, in quanto non risulta sufficiente la sola trasmissione a mezzo PEC della busta telematica.[69] Ciò implica che per l'udienza, secondo le modalità telematiche, non possa avere certezza che tale deposito sia disponibile nell'immediato; un'ipotesi potrà essere quella di proseguire con la costituzione "tradizionale" dei documenti previsti per la costituzione o per la comparsa di risposta e di rendere edotto il giudice che si è provveduti anche al deposito telematico di parte.

3.1.2 Tardiva costituzione di tutte le parti

Dopo aver illustrato per sommi capi le ipotesi, previste dagli articoli del codice di procedura civile, di mancata costituzione di tutte le parti e costituzione tempestiva di una parte e tardiva dell'altra, si può dire che il codice di procedura civile, in relazione alla tempestività di una parte e tardiva dell'altra, apre in questo modo scenari interpretativi differenti.

paragrafo si cercherà di delineare, brevemente, le diverse ipotesi secondo cui tutte le parti compaiono tardivamente o in momenti e tempi distinti; per cui una parte p l'altra manca del tutto alla sua stessa costituzione nel giorno fissato per l'udienza.[70]

Nell'ipotesi in cui nessuna delle parti si costituisca entro i termini fissati nel giorno dell'udienza e che tale adempimento avvenga tardivamente e in un secondo mon illustrate nei paragrafi precedenti riguardo alla costituzione dell'attore e/o del convenuto, a seconda che si tratti di modalità cartacea o telematica.[71]

Nonostante le considerazioni appena compiute risultino adeguate rispetto ai profili che entrambe le parti acquisiscono in tema di comparizione, parte della dottrina e j sulle possibili conseguenze in merito a tale incombenza.

La giurisprudenza si vede contrapposta in due diversi filoni secondo cui, per il primo, il processo potrebbe proseguire soltanto nel momento in cui sussista la volon contrario il giudice dovrà disporre la cancellazione della causa dal ruolo. Il secondo filone segue la linea secondo cui le parti, nonostante non abbiano perfezionato l fatto tardivamente, il giudice, in virtù della stessa costituzione, non potrà disporre la cancellazione della causa dal ruolo.[72]

Nel caso in cui si proceda secondo quanto esposto dal primo filone giurisprudenziale, alla cancellazione della causa dal ruolo si andrà ad applicare l'art. 307, co. 1 c.p.

Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti si sia costituita entro il termine stabilito dall'art. 166, ovvero, se, dopo la costituzione delle stesse, il giud cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto dell'art. 181 e dell'art. 290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentor scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell'art. 166, o dalla data del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si estingue.

Oltre agli articoli citati riguardo la riassunzione della causa, si precisa che ai sensi dell'art. 125, disp. att. c.p.c., la stessa riassunzione dovrà contenere:

- 1) l'indicazione del giudice davanti al quale si deve comparire;
- 2) il nome delle parti e dei loro difensori con procura;
- 3) il richiamo dell'atto introduttivo del giudizio;
- 4) l'indicazione dell'udienza in cui le parti debbono comparire, osservati i termini stabiliti dall'articolo 163-bis del Codice;
- 5) l'invito a costituirsi nei termini stabiliti dall'articolo 166 del Codice;
- 6) l'indicazione del provvedimento del giudice in base al quale è fatta la riassunzione, e, nel caso dell'art. 307 primo comma del Codice, l'indicazione della data de costituzione delle parti, ovvero del provvedimento che ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo.

Se, prima della riassunzione, il giudice istruttore abbia tenuto l'udienza di prima comparizione, e la causa debba essere riassunta davanti allo stesso giudice, le parti d'istruzione. [...].

La comparsa è notificata a norma dell'art. 170 del Codice, ed alle parti non costituite deve essere notificata personalmente.

L'atto di riassunzione[73], secondo quanto indicato dall'art. 125 delle disposizioni attuative del Codice di procedura civile summenzionato, dovrà essere in ogni disposto dall'art. 16 bis, co. 1 del d.l. n. 179/2012.

In ultimo è bene chiarire l'eventualità secondo cui vi sia costituzione tardiva di una parte e mancata costituzione dell'altra; in questo specifico caso, il giudice ordi

L'ultima ipotesi che si configura nel macro argomento delle cause incidentali, sopra richiamate, è quella in cui le parti vengono a costituirsi tardivamente. Si fa riferire si stabilisce che le parti costituite tardivamente possano entrare nel processo in qualunque fase esso si trovi adducendo prove e conclusioni purché il giudice eviti provocare ulteriori ed inutili lungaggini.

Se la costituzione, invece, dovesse avvenire successivamente alla conclusione in causa[82], la possibilità prima esposta, di poter addurre prove e conclusioni, viene limi

§1 Dopo la conclusione in causa il giudice può convocare ancora gli stessi o altri testi, oppure ordinare altre prove che in precedenza non furono richieste, soltanto:

1° nelle cause in cui si tratta del solo bene privato delle parti, se tutte le parti vi consentano;

2° nelle altre cause, udite le parti e purché vi sia una ragione grave e venga rimosso qualsiasi pericolo di frode o di subordinazione;

3° in tutte le cause, ogni qualvolta è probabile che, se la nuova prova non sia ammessa, si avrà una sentenza ingiusta per le ragioni di cui nel can. 1645, §2, nn. 1-3.

§2 Il giudice può inoltre ordinare o ammettere che sia prodotto un documento, che, senza colpa dell'interessato, non poté essere prodotto in precedenza.

§3 Le nuove prove siano pubblicate, osservato il can. 1598, §1.

Così come enunciato nel caso in cui ci sia assenza del convenuto o dell'attore, anche in questo caso gli effetti della mancata costituzione produrranno per la parte caso la parte conserverà anche il diritto ad impugnarla pur non essendosi mai presentata in giudizio.

3.3 Dal PCT al processo canonico: prospettive comparatistiche

Dopo aver esaminato in concreto le varie ipotesi riguardanti la mancata o tardiva comparizione delle parti, all'interno del processo civile telematico e nel processo di due ordinamenti. In questo caso, a differenza di quanto enunciato nelle precedenti pagine, la mancata comparizione delle parti e i successivi rimandi alle diverse ipotesi di ricorso all'ausilio del già richiamato doppio binario informatico/cartaceo in cui è la parte interessata a seguire presumibilmente una modalità piuttosto che un'altra. In questo caso, lasciando ampia discrezione e non avendo, all'interno dell'ordinamento una strada preferibile rispetto ad un'altra. Sarà compito del cancelliere, in questo caso, esecuzionario del fascicolo informatico di parte.

A differenza di quanto detto, nel processo canonico tale possibilità viene reclusa a discapito della modalità telematica che, come si è già avuto modo di sottolineare, rappresenta un'alternativa che diventa così scenario per l'intero iter processuale.

Certamente il modus operandi nell'ordinamento canonico non risulta condannabile in quanto

Nello specifico dei dati di natura digitale, l'attenzione alla sicurezza nel loro trattamento richiede l'applicazione di adeguate misure informatiche, a cui il decreto CF 200/2006 ha dato impulso. Le modalità concrete di attuazione di dette misure sarà sempre da valutarsi con consulenze tecniche specifiche, evitando improvvisazioni o soluzioni semplicistiche.[83]

È indubbio che i tribunali ecclesiastici necessitano di una ridefinizione dal punto di vista tecnico e strumentale e che, al giorno d'oggi, risulta ormai impellente. La mancanza di un dinamismo che le strutture ecclesiali scarseggiano ad operare. Certamente le "nostre" comunità, riempite di speranza e fiducia, devono riporre il loro operato su basi solide e lasciare che la scrittura diventi uno dei molteplici tasselli su cui innestare e impiantare l'intero apparato processuale.[84]

Gli strumenti offerti dal continuo sviluppo del mondo digitale e della rete internet mettono a disposizione anche dei processi canonici delle possibilità impensal Codice, con tutte le potenzialità e le problematiche proprie di tali strumenti prima ancora che nella loro applicazione nelle procedure processuali.[85]

Sicuramente il continuo sviluppo delle tecnologie e le numerose necessità emerse nella pandemia di Covid-19 porteranno ad una maggiore consapevolezza digitalizzazione.[86]

4. Conclusione

L'analisi svolta ha evidenziato come la digitalizzazione degli atti introduttivi nel processo civile telematico rappresenti una svolta epocale nel panorama nell'instaurazione del giudizio, una gestione più efficiente della documentazione e una riduzione delle tempistiche processuali. La possibilità di depositare atti informatizzazione delle comunicazioni tra le parti e gli uffici giudiziari, ha reso il sistema processuale più accessibile e dinamico, pur sollevando questioni legate all'aggiornamento delle infrastrutture digitali.

Di contro, l'ordinamento canonico si mantiene fedele a una visione più tradizionale del procedimento processuale, nella quale il ricorso agli strumenti digitali è ancora prevalentemente in forma cartacea. Se da un lato questa impostazione garantisce un elevato livello di formalismo e di rigore documentale, dall'altro rischia di essere caratterizzata dalla dematerializzazione e dall'automazione delle procedure.

Un confronto tra i due modelli giuridici suggerisce che l'adozione di strumenti digitali, se opportunamente regolamentata, potrebbe rappresentare un'opportunità canonica, senza che ciò comporti una compromissione dei suoi principi fondanti. Il progressivo sviluppo delle tecnologie, unito alle necessità emerse durante il dimostrato che la digitalizzazione può costituire un valido supporto per garantire una maggiore efficienza senza pregiudicare la natura del processo.

Alla luce di queste considerazioni, si rende auspicabile una riflessione più ampia sull'equilibrio tra innovazione e tradizione, in modo da favorire un dialogo tra i due essere intesa come un'imposizione, bensì come uno strumento da modulare in base alle esigenze specifiche di ciascun ordinamento, con l'obiettivo di rendere il futuro del diritto processuale, sia civile che canonico, potrebbe dunque risiedere in un approccio che coniughi il rigore delle procedure con le opportunità offerte e rispetti la storia ma non ignori le esigenze del presente e del futuro.

Note e riferimenti bibliografici

[1] Il can. 1476, riguardo alla capacità di stare in giudizio a difesa dei propri diritti, esprime un concetto essenziale: battezzato, può agire in giudizio; la parte poi legittimamente chiamata in giudizio deve rispondere». «Con la can. canonibus prohibeatur» (can. 1646 CIC17) e la specificazione che la voce “chiunque” comprende sia battezzati sia no al diritto all’azione, [...]. Può pertanto agire in giudizio non solo chi è costituito persona nella Chiesa (ossia il battezzato), ma qualsiasi essere umano, anche solo concepito» in G. P. MONTINI, Commento al can. 1476, i diritto canonico. Quaderni di diritto ecclesiale.

[2] Cfr. M. J. ARROCA CONDE, Diritto processuale canonico, Edurcla, Roma 2020, 278-279.

[3] Cfr. V. BERTOLDI, I processi di cognizione in primo grado, in G. RUFFINI (cur.), Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile, Giuffrè, Milano 2019, 600-601.

[4] Sul punto assume rilievo fondamentale, anche per orientare l’interpretazione della giurisprudenza di merito, una sentenza del 2015, in cui si è affermato che «In tema di processo civile telematico nei procedimenti contenziosi incardinati dinanzi ai tribunali dal 30 settembre 2012, antecedente alla modifica dell’art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012, inserito dall’art. 1, comma 19, n. 2, della l. n. 228 del 2015, il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell’atto introduttivo del giudizio, ivi compreso il decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell’attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ove informatizzati dell’ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore del sistema, è integrato il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudice delle altre parti» in REPUBBLICA ITALIANA. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, Sezione II, 12 marzo 2015, https://www.giustiziainformatizzata.it/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=2&idDocMaster=5016293&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&isCorrelazioniSearch=true.

[5] «Ciò a prescindere dalla forma dell’atto (se nativo digitale o nativo analogico) e a prescindere dal se esso sia stato notificato o no» in V. BERTOLDI, I processi di cognizione in primo grado, in G. RUFFINI (cur.), Il sistema del diritto processuale civile, Giuffrè, Milano 2019, 601, nota 84.

[6] REPUBBLICA ITALIANA, Legge 18 gennaio 1994, n. 50, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, XX (1994), n. 10, 103.

[7] V. BERTOLDI, I processi di cognizione in primo grado, in G. RUFFINI (cur.), Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile, Giuffrè, Milano 2019, 602.

[8] Art. 3 bis della l. n. 53/1994.

[9] V. BERTOLDI, I processi di cognizione in primo grado, in G. RUFFINI (cur.), Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile, Giuffrè, Milano 2019, 603.

[10] Cfr. Ivi, 606.

[11] Per l’intera argomentazione si veda V. BERTOLDI, I processi di cognizione in primo grado, in G. RUFFINI (cur.), Il sistema del diritto processuale civile, Giuffrè, Milano 2019, 610-611 in cui viene precisato che in «riferimento alla costi

quando essa faccia seguito ad una notifica “tradizionale”, [...], l’attore dovrà depositare, oltre alla nota di iscrizione a contenente l’originale dell’atto di citazione analogico notificato, la procura, e i documenti offerti in comunicazione successiva ad una notifica eseguita a mezzo PEC dall’avvocato, resta fermo [...] l’esigenza di fornire in via telematica provvedere, in tale forma, al deposito dell’atto».

[12] M. J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, Edurcla, Roma 2020, 366-367.

[13] Cfr. M. J. ARROBA CONDE, M. RIONDINO, *Introduzione al diritto canonico*, Le Monnier, Firenze 2017, 201.

[14] G. CHIOVENDA, *Diritto processuale civile*, Jovene, Napoli 1923, 627.

[15] «Chi vuol convenire qualcuno deve presentare al giudice competente un libello in cui si proponga l’oggetto ministero del giudice».

[16] «Il libello con il quale s’introduce la lite deve: 1° esprimere avanti a quale giudice la causa viene introdotta, che cc quale diritto si fonda l’attore, e almeno per sommi capi fatti e prove per dimostrare quanto è assertito; 3° esser procuratore, apponendovi giorno, mese e anno, nonché il luogo ove l’attore o il procuratore abitano o dissero di risiederlo al domicilio o il quasi-domicilio del convenuto».

[17] Cfr. M. J. ARROCA CONDE, C. IZZI, *Pastorale giudiziaria e prassi processuale nelle cause di nullità del matrimonio Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, San Paolo, Cinisello Balsamo 2017, 92.

[18] M. J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, Edurcla, Roma 2020, 281-282.

[19] «Rispetto ai procedimenti di natura amministrativa, il giudizio di nullità matrimoniale si caratterizza per la forma della lite, dato dalla partecipazione attiva al processo dei soggetti che dovranno subire gli effetti del provvedimento fin c.d. principio del contraddittorio, risponde alle esigenze di assicurare a coloro che sono direttamente interessati all’oggi svolgere un ruolo informato ed efficiente nell’iter che conduce alla formazione della decisione, per far valere le ragioni dell’avversario» in I. Zuanazzi, *Lo ius ad probationes come espressione del diritto di difesa nel processo matrimoniale* (1999), 71-72; «Non si può concepire un giudizio equo senza contraddittorio, cioè senza la concreta possibilità di essere ascoltata e di poter conoscere e contraddire le richieste, le prove e le deduzioni addotte dalla parte avversa o e Allocutio: *Ad Romanae Rotae auditores, officiales et advocatos coram admissos*, 26 ianuarii 1989, in AAS, LXXXI (1990), 100-101».

[20] Cfr. M. J. ARROBA CONDE, C. IZZI, *Pastorale giudiziaria e prassi processuale nelle cause di nullità del matrimonio Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, San Paolo, Cinisello Balsamo 2017, 92.

[21] Cfr. M. J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, Edurcla, Roma 2020, 369.

[22] Cfr. M. J. ARROBA CONDE, C. IZZI, *Pastorale giudiziaria e prassi processuale nelle cause di nullità del matrimonio Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, San Paolo, Cinisello Balsamo 2017, 93.

[23] «Tale principio risulta non una peculiarità dello ius ecclesiae essendo altresì richiamato sia nell’ordinamento italiano processuale civile (art. 99) sia in quello penale (art. 50 e 405) con l’unica eccezione nel caso del giudice nelle indagini intervenire prima dell’esercizio penale. Attraverso questa regola codificata non solo si impedisce l’intervento ex condiziona il potere della giurisdizione in quanto legato a quello dell’azione escludendo, [...], l’uso del sistema inquisitorio nel processo canonico: analisi dei canoni 1501-1506, in *Rivista di informazione giuridica*, 3; cfr. P. TONINI, *Linea*

[45] Si ricordi in particolare che l'art. 4 assume rilevanza in quanto prevede l'adozione del servizio di posta elettronica civile e del processo penale e che tutte le comunicazioni e notificazioni debbano essere fornite mediante PEC. I disciplina i requisiti della casella PEC e menziona gli indici nazionali di riferimento così come largamente esposto nel

[46] «Con l'art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, è stato profondamente innovato il sistema delle comunicazioni e notificazioni telematiche, da eseguire all'indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili sancendo espressamente la "sanzione" del deposito in cancelleria nell'ipotesi di mancato assolvimento all'obbligo di soggetti per i quali è prescritto) nonché nei casi di mancata consegna del messaggio PEC per cause imputabili al destinatario facoltà per la parte che sta in giudizio personalmente di indicare un indirizzo PEC al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni. [...] È stata, quindi, razionalizzata la materia, con l'espressa indicazione dei pubblici elenchi delle comunicazioni e notificazioni in ambito giudiziario» in I. FEDELE (cur.), *Processo civile telematico. Rassegna di legittimità*, in URL: < {https/URL} >

[47] Riguardo alla disciplina processuale della chiamata del terzo in causa e della sua posizione processuale si sovrappone l'onere di citare il terzo a comparire per l'udienza all'uopo fissata dal giudice istruttore, osservati i termini previsti nel regolamento. L'esigenza di chiamare il terzo può essere avvertita dal convenuto. In questo caso egli deve farne richiesta nella udienza chiedendo al giudice istruttore "lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo con bis". Il giudice non autorizza la chiamata ma è solamente tenuto a concedere tale spostamento con decreto da emettere da comunicare a cura del cancelliere alle parti» in G. VERDI, *Profili del processo civile. Processo di cognizione*, Jovine

[48] Cfr. V. BERTOLDI, *I processi di cognizione in primo grado*, in G. RUFFINI (cur.), *Il processo telematico nel sistema del diritto processuale*, Giuffrè, Milano 2019, 624.

[49] «§4 Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Il comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella

[50] Cfr. N. SOTGIU, *Il deposito telematico*, in G. RUFFINI (cur.), *Il processo telematico nel sistema del diritto processuale*, Giuffrè, Milano 2019, 249.

[51] M. J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, Edizioni di diritto canonico, Roma 2020, 389.

[52] Cfr. F. X. WERNZ, P. VIDAL, *Ius canonicum VI*, Roma 1949, 326.

[53] Can. 1507 §1 CIC '83.

[54] Cfr. M. J. ARROBA CONDE, M. RIONDINO, *Introduzione al diritto canonico*, Le Monnier, Firenze 2017, 202.

[55] «La citazione notificata all'interessato è "personale", definita "diretta" se notificata a mezzo di messo pubblico, "semplice", cioè rinnovabile, quando per mancata comparizione il citato non diviene contumace; è "perentoria" quando è definitiva, e s'intende sempre perentoria a meno che la legge non provveda altrimenti» in C. GUIDO, *Citazione (contumacia)*, in *Diritto*, VII, 117.

[56] F. PORCELLI, *La posta elettronica certificata*, in G. RUFFINI (cur.), *Il processo telematico nel sistema del diritto processuale*, Giuffrè, Milano 2019, 249.

2019, 140.

[57] M. J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, Ediurcla, Roma 2020, 406-407.

[58] *Ivi*, 408-410.

[59] Can. 1459 CIC '83 - §2. [...], le eccezioni dilatorie, soprattutto quelle che riguardano le persone e le modalità di prima della contestazione della lite, a meno che non siano emerse per la prima volta a lite già contestata, e devono essere eccezioni, ossia l'istituto processuale con il quale si esercita il diritto ad opporsi in un giudizio in cui si mette in gioco il diritto, sono di varie specie. Le eccezioni in senso proprio sono le eccezioni sostanziali; si oppongono al merito del processo se non attengono al merito della causa, ma alle persone e al modo di procedere nei giudizi. Le eccezioni proposte per ritardare il processo, ritardare il giudizio per un impedimento temporaneo. [...] Proprio per la finalità dell'azione alla stessa celebrazione del processo, devono essere proposte e decise il più presto possibile e precisamente: 1) prima della contestazione della lite [...]; 2) possono essere opposte dopo la contestazione della lite se sono emerse in seguito (cioè dopo la contestazione) e devono essere decise quanto prima ("quam primum": can. 1459 § 2)» in G. P. MONTINI, *Commento al can. 1459 § 2 del diritto canonico*. Quaderni di diritto ecclesiale.

[60] Can. 1463 CIC '83 - §1. Le azioni riconvenzionali non possono essere validamente proposte, se non entro trenta giorni dalla lite. §2. Le medesime siano poi giudicate insieme all'azione convenzionale, cioè in pari grado con essa, a meno che non separatamente o il giudice lo abbia ritenuto più opportuno. «L'opposizione della parte convenuta all'azione riconvenzionale ("reconventio"; cf can. 1494 §1): con essa il convenuto si trasforma a sua volta in attore, introduce un'azione (can. 1414) oppure un'azione che, nel suo contenuto o oggetto, si oppone a quella iniziale. Con la prima fattispecie ("reconventio principalis") si ha un'estensione del concetto di azione riconvenzionale rispetto al CIC17 che contemplava la "reconventio submovendam vel minuendam eius [= actoris] petitionem" (can. 1690 § 1). L'azione riconvenzionale deve essere proposta dopo l'avvenuta contestazione della lite (cf can. 1463 § 1). [...] Poiché però l'azione riconvenzionale richiede spese connessa con quella dell'azione principale, e comunque costituisce sempre un intralcio al percorso dell'azione convenzionale, i procedimenti processuali sono molto rigidi [...]. Sempre per evitare ritardi nella trattazione della causa convenzionale, il giudice può autorizzare l'azione riconvenzionale sia giudicata separatim (cf can. 1463 § 2). Può richiedere una trattazione separata anche la relazione che richieda logicamente la soluzione previa di una causa rispetto all'altra» in G. P. MONTINI, *Commento al can. 1463, § 1 del diritto canonico*. Quaderni di diritto ecclesiale.

[61] L'art. 16 bis, comma 1 del d.l. n. 179/2012 afferma l'obbligatorietà del deposito telematico per gli atti delle parti. La legge, diversamente da quanto stabilisce che è «sempre ammesso» il deposito telematico. Mentre nell'ordinamento canonico tale norma non resta ferma la normativa circa la sola possibilità di deposito in cancelleria degli atti che andranno a comporre il processo, come quella descritta riguardo il processo civile telematico, aprirebbe ad una varietà di possibilità oltre al processo stesso.

[62] Cfr. G. VERDI, *Profili del processo civile*. Processo di cognizione, Jovene, Napoli 1996, 24-25; cfr. V. BERTI, *Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile*, Giuffrè, Milano 2017.

[63] «Le disposizioni dell'art. 171 c.p.c. e art. 307 c.p.c., commi 1 e 2, sulla cancellazione della causa dal ruolo per la parte che non si applicano se le parti, costituendosi tardivamente, dimostrino la comune volontà di dare impulso al processo, regolando il rapporto processuale» in REPUBBLICA ITALIANA. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, Sezione VI, 17/05/2019, https://www.corteccassazione.it/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=2&idDocMaster=4085496&idUnitaDoc=0&nVigUnita=17052019.

[64] «Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offra conclusioni.

A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che omissis o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità perentoria per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione

Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo

[65] V. BERTOLDI, I processi di cognizione in primo grado, in G. RUFFINI (cur.), Il processo telematico nel sistema Giuffrè, Milano 2019, 631-632.

[66] «L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepitive, a pena di decadenza, nella causa depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice

Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente il giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo [disp. att. 12:

L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate all'art. 183.

Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni».

[67] Una precisazione andrà fatta riguardo alla distinzione tra contumacia e assenza della parte in quanto «L'assenza contumacia perché consiste nella sola diserzione della prima e/o di successive udienze. L'assenza presuppone dunque questo, può essere bilaterale (con le conseguenze previste dall'art. 181, 1° comma) e comporta che la parte sia con l'art. 176, 2° comma, prevede infatti che le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e conosciute. La previsione esprime, il principio che dopo la costituzione la diserzione delle udienze non modifica le regole ordinarie per l'applicazione dello statuto legale della contumacia. Per contro, senza una formale costituzione la sola presenza consente al contumace, finché resta tale, di interloquire o altrimenti interagire attivamente con la controparte ed il giudice attività riservate alla parte in quanto tale e non in quanto costituita» in C. DELLE DONNE, Tra neutralità e conclusione civile, Giappichelli, Torino 2019, 5-6.

[68] V. BERTOLDI, I processi di cognizione in primo grado, in G. RUFFINI (cur.), Il processo telematico nel sistema Giuffrè, Milano 2019, 632.

[69] Nella sentenza del Tribunale di Rovigo, Sezione I, 3 febbraio 2017, n. 110 si legge: «In sostanza, se, da un lato, è la ricezione solo con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (cd. R.A.C.); dall'altro, qualora il deposito tardivamente, e la parte abbia effettuato lo stesso entro l'ultimo giorno utile, non si può imputare a quest'ultima un ritardo sopra menzionata non essendo previsto normativamente, oltre che alcun divieto del deposito entro la mezzanotte un tempo minimo intercorrente tra il deposito svolto dalla parte e l'invio da parte del sistema della ricevuta di cui potrebbe comunque svolgere una previsione ex ante prognostica rispetto al compimento di detta ultima formalità processuale poiché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà come specificato dalla (stessa) giurisprudenza». I

telematico sia la RdAC a perfezionare il deposito telematico, non sarà possibile imputare alla parte un ritardo del sis nel caso in cui il deposito sia andato, anche se tardivamente, a buon fine e la parte abbia effettuato lo stesso entro l'ulti

[70] «È possibile che, sebbene la causa sia stata tardivamente iscritta, tutte le parti si siano costituite; in tal caso la nul ad annullabilità, nel senso che il giudice non può più ordinare d'ufficio l'eliminazione della causa dal ruolo; infat processo, poiché questo può essere riassunto per rendere valido il contraddittorio, sarebbe assurdo imporre la riassur quando ormai si è raggiunta la validità del contraddittorio stesso. Ciò non esclude, però, che il vizio sussista e che la eccependolo e rendendo così pur sempre necessaria l'eliminazione della causa dal ruolo. Pertanto, se si è av l'eliminazione della causa dal ruolo può essere ordinata solo su istanza di parte, proposta in limine (art. 157 c.p.c.) (alla nullità, iscrivendo tardivamente la causa, cioè: a) dall'attore, se la causa è stata iscritta dal convenuto dopo la scac b) dal convenuto, se la causa è stata iscritta dall'attore dopo la scadenza del termine di cui all'art. 165, e il conve scadenza del proprio termine. Invece, se la parte interessata "accetta il contraddittorio", cioè se accetta, sia pure te l'incardinamento del processo presso l'ufficio del giudice invocato, l'atto di iscrizione è sanato e il vizio non può più, GIUDICEANDREA, Costituzione in giudizio, in Enciclopedia del diritto, XI, 240.

[71] La Prof.ssa Bertoldi in una Nota all'interno del suo lavoro "I processi di cognizione in primo grado" sul tema c parti specifica che: «Ci sembra inoltre che tale tardiva costituzione di entrambe le parti possa avvenire al più tard riguardo si debba immaginare uno scenario di questo tipo, e cioè che una parte si costituisca prima dell'udienza, a s telematica, presentando altresì la nota di iscrizione a ruolo; e che sul presupposto dell'avvenuta iscrizione a ruo costituirsi fino alla data di udienza. Ove si dovesse, infatti, oltrepassare la data della prima udienza e nessuna parte s: infatti, applicazione il primo comma dell'art. 171 c.p.c., avviandosi la causa non iscritta a ruolo entro la prima udienza

[72] Cfr. V. BERTOLDI, I processi di cognizione in primo grado, in G. RUFFINI (cur.), Il processo telematico nel si Giuffrè, Milano 2019, 633.

[73] «Quando, a seguito di sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice adito, sia stata posta in essere ur riconducibile al modello della riassunzione, spetta al giudice davanti al quale la riassunzione stessa sia stata concretamente attuata, sia tempestiva e, più in generale, risponda ai requisiti di forma e di contenuto necessari continuazione del processo davanti al giudice ad quem e sia evitata l'estinzione. A tal fine, è necessario compie sostanziale dell'atto di riassunzione per verificare la sussistenza di una non equivoca volontà di proseguire il giudi: configurabile anche implicitamente, senza che occorra una espressa dichiarazione in questo senso» in REPUBBLICA DI CASSAZIONE, Sezione II, 30 luglio 2018, n. 20500, in URL: < {https/URL}

[74] Cfr. M. J. ARROBA CONDE, M. RIONDINO, Introduzione al diritto canonico, Le Monnier, Firenze 2017, 203.

[75] Cfr. M. J. ARROBA CONDE, Diritto processuale canonico, Edieurcla, Roma 2020, 443-444.

[76] Cfr. M. J. ARROBA CONDE, M. RIONDINO, Introduzione al diritto canonico, Le Monnier, Firenze 2017, 202 dipende dal ricevimento da parte dell'interessato, ma dalla certezza della trasmissione postale o manuale; sicché una dal suo effetto, il giudice potrebbe proseguire in assenza del convenuto (cfr. cann. 1510 e 1592); ma nel dubbio è pr V. PINTO, I processi nel Codice di Diritto Canonico, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1993, 249; «Si pe la verità del dato con la certezza dell'adempimento: l'indipendenza non concerne l'effetto, ma semmai il comporta notifica (che potrebbe non coincidere con il diretto interessato). Non interessa tanto che il giudice possa legittimame diritto sia messo in condizione di esercitarlo» in M. DEL POZZO, La citazione, in P. A. BONNET, C. GULLO (curr.) dopo l'istruzione "Dignitas connubii". Parte terza. La parte dinamica nel processo, Libreria Editrice Vaticana, Città de

[77] «Non si può certo ritenere che l'obbligo di rispondere alla citazione sia fondato esaustivamente sulla convenienza tratta piuttosto di una ragione fondativa pratica, che lascia intatti i principi che richiedono l'adempimento dell'obbligo, non si riduce al "rispondere", quasi si trattasse dell'interrogativo della parte, nella quale essa è chiara determinazione del contenuto dell'obbligo giuridico qui è tutta rinvenibile nel concetto corrispettivo: legittima e equivale pertanto all'obbligo di obbedire al giudice che legittimamente dispone con la prima citazione in giudizio e MONTINI, Il processo di nullità matrimoniale. La partecipazione della parte convenuta tra diritto e realtà, in Rivista 67-68.

[78] «Se la parte convenuta citata non si presentò in giudizio né scusò idoneamente la sua assenza, o non rispose a no dichiarò assente dal giudizio e decida che la causa, osservato quanto è prescritto, proceda fino a sentenza definitiva e al

[79] «Alla parte dichiarata assente dal giudizio si notificano la formula del dubbio e la sentenza definitiva, salvo dichiarato di rifiutare di ricevere qualsiasi informazione relativa alla causa, si ritiene che abbia rinunciato ad ottenere caso, osservate le leggi particolari, può esserle notificato il solo dispositivo).

[80] Per una riflessione più ampia si veda L. MATTIOLI, La fase introduttoria del processo e la non comparsa della parte C. GULLO (curr.), Il processo matrimoniale canonico. Nuova edizione riveduta e ampliata, Libreria Editrice Vaticana

[81] M. J. ARROBA CONDE, Diritto processuale canonico, Edurcla, Roma 2020, 437-439.

[82] «Il problema della conclusione in causa è che l'inquisitorietà richiesta dal favor veritatis può comportare che tale istruttoria ad istanza di parte e possa comportare l'inizio dell'istruttoria ex officio, con il corrispondente successivo di atti e nuova conclusione in causa (art. 239 § 3 DC). Ci troviamo a che fare col non semplice equilibrio fra tutela della decisione, entrambe richieste dalla giustizia, quantunque la verità prevalga sulla celerità, senza "scrupoli istruttori" causa e svuotare il senso degli istituti tesi a garantire che la sentenza rispecchi la verità, propiziando l'insofferenza nei e il conseguente tentativo di "amministrativizzazione" delle cause di nullità del matrimonio» in J. LLOBELL, La parte in causa" e la discussione della causa. (Istruzione "Dignitas connubii", Titolo IX, artt. 229-245). Ancora sul diritto di BONNET, C. GULLO (curr.), Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione "Dignitas connubii". Parte terza Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2008, 520-521.

[83] A. GIRAUDDO, La tutela della riservatezza e della buona fama nel trattamento dei dati di natura digitale, in *Quaestiones Iuris Canonici* (2020), 192.

[84] «La giustizia del XXI secolo non potrà che essere integralmente digitale, [...]. Parte della dottrina ha già verificato non ostano all'impiego delle nuove modalità di udienza e che gli unici veri ostacoli da superare sono quelli "tecnologici". [...] la terza via, ovvero l'oralità secondaria [...], rappresenta ormai una naturale evoluzione verso uno stadio la stagione dell'oralità 2.0. Ciò non significa che le lecite titubanze di altri valenti studiosi debbano rimanere inascoltate gli effetti negativi legati all'impiego della tecnologia nel processo. Sotto questo profilo, il processo rimarrà un rito regolamentare, quello dell'udienza, udienza che si potrà svolgere, però, non più sempre e solo in quello specifico dell'ufficio giudiziario, bensì anche on line» in B. BRUNELLI, Il processo civile telematico che verrà, in *Rivista trimestrale di diritto canonico* LXXVI (2021), 4, 979.

[85] A. GIRAUDDO, L'uso del collegamento da remoto nei processi canonici, in *Quaderno di diritto ecclesiale*, XXXIV

[86] «Un'emergenza sanitaria senza precedenti ha disvelato fino in fondo tutti i vantaggi che il rito telematico può offrire

pur minima attività al Paese mentre era paralizzato dal virus, i benefici derivanti dall'applicazione delle logiche di massimo potenziale. [...] Mettere in pratica le novità recate dalle nuove, eccezionali discipline non è stato né semplice dovuto affrontare hanno riguardato, oltre all'ormai classica "resistenza al cambiamento" di alcuni, il doversi cimer interventi legislativi disarmonici, volti a contenere quel tanto di improvvisazione che l'urgenza comportava, [...]. L'es sul campo, dimostra quanto sia importante fare in modo che le piccole-grandi "conquiste telematiche" realizzate in pandemico non rimangano una prospettiva temporanea, ma divengano invece stabile prassi [...]. A questo pur accompagnare il profondo e complessivo cambiamento della giustizia civile, che è indubitabilmente in atto, con massicci investimenti per realizzare, finalmente, una visione ed obiettivi di reale innovazione» in B. BRUNELLI, Il p in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, LXXVI (2021), 4, 959-964.

Bibliografia

ARROBA CONDE M. J., Diritto processuale canonico, Ediurcla, Roma 2020.

ARROBA CONDE M. J., IZZI C., Pastorale giudiziaria e prassi processuale nelle cause di nullità del matrimonio. D proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, San Paolo, Cinisello Balsamo 2017.

ARROBA CONDE M. J., RIONDINO M., Introduzione al diritto canonico, Le Monnier, Firenze 2017.

BERTOLDI V., I processi di cognizione in primo grado, in RUFFINI G. (cur.), Il processo telematico nel sistema de Milano 2019.

BRUNELLI B., Il processo civile telematico che verrà, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, LXXVI (2021), 4, 959-964.

BUSELLI MONDIN P., L'assenza della forma canonica preclude l'operatività del processo di nullità matrimoniale? U (2007), 47.

CHIOVENDA G., Diritto processuale civile, Jovene, Napoli 1923.

DEL POZZO M., La citazione, in BONNET P. A., GULLO C. (curr.), Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'ist terza. La parte dinamica nel processo, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2008.

DELLE DONNE C., Tra neutralità e concludenza. La contumacia nel processo civile, Giappichelli, Torino 2019.

GIUDICEANDREA N., Costituzione in giudizio, in Enciclopedia del diritto, XI.

GIRAUDO A., L'uso del collegamento da remoto nei processi canonici, in Quaderno di diritto ecclesiale, XXXIV (2019), 1, 1-10.

GIRAUDO A., La tutela della riservatezza e della buona fama nel trattamento dei dati di natura digitale, in Quaderni d diritto canonico, LXXVI (2021), 4, 959-964.

GUIDO C., Citazione (dir. proc. can.), in Enciclopedia del Diritto, VII.

LLOBELL J., I tentativi di conciliazione, gli elementi sostanziali del libello di domanda e l'incidenza sul mede aequipollens» nelle cause di nullità del matrimonio, in Ius Ecclesiae, XV (2003).

LLOBELL J., La pubblicazione degli atti, la "conclusio in causa" e la discussione della causa. (Istruzione "Dignitas c Ancora sul diritto di difesa delle parti in causa, in BONNET P. A., GULLO C. (curr.), Il giudizio di nullità matrin

connubii". Parte terza: la parte dinamica del processo, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2008.

MANDRIOLI C., CARRATTA A., Il diritto processuale civile, II, Il processo ordinario di cognizione, Giappichelli, T

MARGHERITA G., Il processo telematico nell'ordinamento canonico. Prospettive comparatistiche degli atti introduttivi e i possibili riscontri nello ius canonicum, Marcianum Press, Venezia 2024.

MATTIOLI L., La fase introduttoria del processo e la non comparsa della parte convenuta, in BONNET P. *La nullità matrimoniale canonica*. Nuova edizione riveduta e ampliata, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1994.

MONTINI G. P., Commento al can. 1459 §2, in Commentario online al Codice di diritto canonico. Quaderni di diritto canonico, n. 10, 2018.

MONTINI G. P., Commento al can. 1463, in Commentario online al Codice di diritto canonico. Quaderni di diritto canonico, n. 11, 2019.

MONTINI G. P., Commento al can. 1476, in Commentario online al Codice di diritto canonico. Quaderni di diritto canonico, n. 12, 2020.

MONTINI G. P., Il processo di nullità matrimoniale. La partecipazione della parte convenuta tra diritto e realtà, in *Annali di diritto canonico*, (2007), 1.

PINTO P. V., I processi nel Codice di Diritto Canonico, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1993.

PORCELLI F., La posta elettronica certificata, in RUFFINI G. (cur.), *Il processo telematico nel sistema del diritto canonico*, 2019.

ROTA F., art. 163, in CARPI F., COLESANTI V., TARUFFO M., *Commentario breve al Codice di procedura civile*, 2019.

RUGGIERO G., Il libello nel processo canonico: analisi dei canoni 1501-1506, in *Rivista di informazione giuridica*, 2019.

SOTGIU N., Il deposito telematico, in RUFFINI G. (cur.), *Il processo telematico nel sistema del diritto processuale canonico*, 2019.

TONINI P., *Lineamenti di diritto processuale penale*, Giuffrè, Milano 2008.

VERDI G., *Profili del processo civile. Processo di cognizione*, Jovene, Napoli 1996.

VILLEGGIANTE S., Il giudice e le parti nel processo di nullità matrimoniale in diritto canonico: problematica attuale, in *Annali di diritto canonico*, 2019.

ZUANAZZI I., Lo ius ad probationes come espressione del diritto di difesa nel processo matrimoniale canonico, in *Ius canonica*, 2019.

WERNZ F. X., VIDAL P., *Ius canonicum VI*, Roma 1949.

REPUBBLICA ITALIANA. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, Sezione VI, 17 febbraio 2018, in URL: <
{https://URL}/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=2&idDocMaster=4085496&idUnitDoc=0&nVigUnitDoc=1&isCorrelazioniSearch=true >.

REPUBBLICA ITALIANA. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, Sezione II, 30 luglio 2018, n. 20500, in URL: <

* Il simbolo {https/URL} sostituisce i link visualizzabili sulla pagina:
<https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=11144>